

**Audizione Commissione Giustizia Camera dei Deputati del 20 febbraio 2019-02-20****Disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.  
Proposte di Legge****Osservazioni**

L'Associazione Italiana Giovani Avvocati, nell'esprimere il proprio compiacimento per l'opportunità data oggi in questa sede, a nome del suo Presidente Alberto Vermiglio e della giunta Nazionale, in primo luogo evidenzia come la possibilità di esporre il proprio punto di vista in merito ad una tematica di così importante rilevanza sociale e morale, prima ancora che giuridica, che coinvolge i diritti essenziali della persona, la violazione dei diritti umani, come già sancito dalla convenzione di Istanbul, e soprattutto per la possibilità di mettere a disposizione delle Istituzioni l'impegno della giovane avvocatura, che in relazione alla violenza di genere, ha sviluppato un percorso di crescita e formazione che, partendo dalla funzione difensiva del proprio ufficio, dalla imprescindibilità delle necessarie competenze richieste nell'espletamento del ruolo difensivo, va coniugata con la necessità del pieno recupero del ruolo sociale dell'avvocato, che l'Associazione persegue come scelta politica.

E' ferma e convinta opinione dell'AIGA che la tematica della violenza di genere, non può rimanere confinata nell'alveo di una questione di mero diritto ed in particolare nella risposta repressiva di natura penale, che se pur deve esserci, va affrontata nella sua complessità più intrinseca, perché frutto di una cultura malata, non empatica, indifferente alla delicatezza del sistema ove essa trova radici forti e difficili da sradicare.

L'essere avvocati comporta che non ci si possa esimere dal proprio dovere di difesa, ma come giovani donne e giovani uomini che del diritto hanno fatto la propria ispirazione di vita, abbiamo il dovere di spingere le nostre riflessioni verso un'analisi più profonda e viscerale, che trascendendo il piano giuridico, aspiri a stravolgere le radici culturali marce di questo fenomeno, e che nella cultura stessa, nella sua accezione propositiva e propulsiva, trovi quel seme di cambiamento che appare l'unico strumento possibile per contrastare questo fenomeno.

Nell'auspicio di poter essere parte costruttiva nel futuro dibattito in materia, e con riserva, in ogni caso, della produzione di un documento scritto maggiormente articolato e tecnico, a seguito della prima audizione, in uno con la preliminare proposta di renderci parte diligente per favorire ed ampliare le attività di monitoraggio sui territori, sullo stato dell'arte (dati dei procedimenti, incidenza denunce, numeri, e quant'altro) da fornire alle commissioni parlamentari a ciò preposte.

Da una analisi delle proposte di legge di cui si discute, che possono essere considerate positivamente secondo un unico filo conduttore, emerge l'intento condivisibile di aver elaborato un correttivo alla crisi nella riposta giudiziaria contro la violenza di genere che i progetti in questione affrontano, facendo seguito alla Convenzione di Istanbul e agli atti dell'UE. Condivisibile, principalmente, che la proposta del Governo agisca non già in una prospettiva meramente repressiva, ma sul piano processuale e organizzativo.

Conseguentemente, appare essenziale che le procedure più efficaci poste dai progetti di legge debbano essere garantite nella concreta attuazione dalle risorse e delle coperture, finanziarie e umane, strutture (si pensi alle aule destinate all'ascolto delle vittime dei reati di genere, ancora del tutto poco diffuse sul territorio nazionale e prive di operatività, troppo spesso come i dispositivi di sicurezza) e degli investimenti, durante il procedimento e

durante la fase di esecuzione della pena, con attenzione alla rieducazione dell'autore di reato, soprattutto per impedirne la reiterazione.

Nella consapevolezza che l'attività difensiva, e in questo senso ben venga l'ampliamento degli obblighi di comunicazione e informazione, deve essere svolta compiutamente e in contraddittorio inderogabile.

Accogliamo con favore l'aver posto questioni di genere nell'istruzione primaria e secondaria. Ed in particolare, nella proposta della definizione di linee guida che forniscano indicazioni per introdurre nei programmi scolastici i temi dell'educazione alla legalità, del diritto all'integrità dell'identità personale e del contrasto della violenza di genere, nell'ottica di ripensamento radicale delle attuali politiche educative, al fine di superare definitivamente le discriminazioni di genere che permeano profondamente il sistema educativo e formativo del nostro Paese.

Questo anche nell'ottica dell'Aiga che ha già proposto, al competente Ministero, anche l'introduzione nei programmi scolastici dell'educazione civica e della cultura della legalità.

Accogliamo anche con favore la possibile istituzione presso il Ministero della Giustizia di un Osservatorio permanente sulla violenza di genere e sui minori, cui necessariamente, auspichiamo, l'avvocatura dovrà essere chiamata a partecipare, per una indefettibile presenza di tutti gli operatori del diritto e per la sensibilità riconosciuta alla giovane avvocatura.

Con riferimento, nello specifico, ai tratti salienti delle proposte di legge, e come già detto, riservandosi un'analisi più approfondita ed articolata, emerge quanto segue.

Partendo dal Disegno di legge 1457 Annibaldi, sull'ingiunzione trattamentale per i reati di genere, va specificato che la rieducazione degli autori dei reati de quibus, postula una professionalità profonda e mirata degli operatori a ciò preposti, con l'evidente necessità di reperire risorse e coperture finanziarie, senza le quali appare impensabile una professionalizzazione mirata degli operatori che dovranno concretamente occuparsene.

Sull'assunto che la riabilitazione del colpevole di tali reati debba essere posta quale elemento imprescindibile per prevenirne la reiterazione, non è minimamente pensabile che ci si possa adagiare sui fallimenti rieducativi che il sistema carcerario ha avuto sino ad ora, anche perché ciò comporterebbe la vanificazione degli sforzi che in questa sede si stanno mettendo in campo per una risposta effettiva ed efficace al contrasto della violenza di genere.

In tal senso, dunque, si auspica una individuazione di risorse e coperture finanziarie che vadano ad ampliare quelle già predisposte sino ad oggi dal Parlamento da dedicare alla specifica formazione del personale operante sia nelle carceri che all'esterno di esse, non potendosi immaginare diversamente una effettiva e concreta formazione degli operatori.

La proposta in analisi, tuttavia, va criticata nei termini in cui prevede che la persona offesa debba essere sempre avvisata in caso di scarcerazione, a qualunque titolo, anche qualora non ne abbia interesse, e per analogia si ricorda che in caso di archiviazione, la persona offesa va avvisata solo qualora ne faccia espressa richiesta, in sede di querela.

In tal senso, dunque, le comunicazioni al difensore e alla P.O. dei provvedimenti di applicazione, revoca, sostituzione, proroga e cessazione delle misure cautelari, hanno senso e devono essere ritenute legittime ed auspicabili, diversamente dalla scarcerazione per intervenuta espiazione della pena e per liberazione anticipata per qualunque causa ove al contrario è da ritenersi che la locuzione "che ne faccia richiesta" di cui all'art. 90-ter, comma 1, cpp vada fatta salva.

Con riferimento alla Proposta di legge 1003 Bartolozzi, l'ampliamento obblighi comunicazione e informazione a tutela delle vittime è positivo, e deve coinvolgere il difensore.

Tale coinvolgimento è reso necessario non solo a tutela delle vittime che non hanno gli strumenti conoscitivi, culturali e sociali tali da poter valutare le richieste e/o le situazioni concrete che si potrebbero prospettare, ma nell'ottica che la vittima di violenza di genere, astratta dal proprio contesto, da cui ne prescinde, e come l'ontologia sulla vittimologia insegna, potrebbe non essere in grado di compiere valutazioni oggettive e critiche, ed in tal senso il difensore, appare l'unico soggetto idoneo ad indirizzare tali scelte.

Tale coinvolgimento appare quanto mai necessario soprattutto con particolare riferimento alla messa in libertà del presunto autore della violenza, e con l'estensione del campo d'applicazione del c.d. braccialetto elettronico (di cui, tuttavia, non può essere sottaciuta l'evidente criticità data dalla non uniformità tecnologica dei dispositivi e dalla effettiva disponibilità nei presidi giudiziari).

Anche qui, come per la proposta 1457 vale la perplessità circa la modifica dell'art. 90-ter, comma 1, cpp, per le motivazioni su esposte e che per brevità si richiamano.

Vale solo la pena aggiungere, che la necessaria tutela delle vittime della violenza di genere, non può e non deve rivelarsi foriera di violazioni a danno del colpevole del reato, sull'assunto imprescindibile che è compito di uno Stato di diritto garantire e temperare gli interessi in gioco, senza che un vulnus del sistema, in termini rieducativi, ex art. 27 Cost., ed in termini di effettiva applicazione del dettato costituzionale, con specifico riferimento al soggetto che ha espiato la pena, senza mortificare e comprimere i diritti dell'individuo, e assurgendo tale onere a guida imprescindibile di qualunque riforma e proposta di legge.

Infine, ma non per ultimo, la Proposta di legge governativa 1455 e la Proposta Ascari 1403, nell'introdurre procedure più efficaci, possono ritenersi analoghe e con apprezzamento positivo.

In particolare, condiviso l'obiettivo della proposta del Governo di garantire l'immediata instaurazione e progressione del procedimento penale, al fine di pervenire, ove necessario, nel più breve tempo possibile all'adozione di provvedimenti di protezione o di divieto di avvicinamento, e quello di impedire che ingiustificabili stasi procedurali possano porre ulteriormente in pericolo la vita e l'incolumità fisica delle vittime di violenza domestica e di genere, nelle forme varie di convivenza, ed in relazione alle modalità di assunzione di sommarie informazioni o della testimonianza delle persone in condizioni di particolare vulnerabilità, ove non ostino primarie esigenze investigative.

Si introduce quindi una presunzione legale di urgenza per le indagini delegate dal pubblico ministero in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, che postula adeguata formazione degli operatori giudiziari.

Nonostante la positività data dalla riduzione dei termini di comunicazione ed intervento della, e dalla, notizia criminis al PM, e le relative attività di indagine, non può essere sottaciuto che la non individuazione di conseguenza sulla mancata tempestività di tali interventi, che di fatto comporterebbe il perpetrarsi delle lungaggini cui oggi assistiamo già, implicherebbe un aggravamento delle condizioni di tutela della presunta vittima, ed una compressione dei diritti difensivi anche per il presunto colpevole.

Non va sottaciuto, invero, che accuse di tal fatta, soprattutto ove non vi siano evidenze tali da poter palesare già in fase di denuncia circostanze evidentemente individuabili come

gravi indizi di colpevolezza, rischia di incidere notevolmente, proprio per la natura dei reati in sè particolarmente grave, anche sulla qualità di vita dell'indagato, che in quanto tale, ossia indagato, è presunto innocente, ed è destinatario delle garanzie costituzionalmente previste sia in termini di difesa che di tutela della dignità umana.

Necessario chiarire, dunque, sull'obbligo di sentire la vittima, anche se non c'è sanzione processuale, entro tre giorni dal ricevimento della notizia di reato, e sull'unica notazione ove l'audizione appare circoscritta ad una valutazione discrezionale del pubblico ministero, e che andrebbe ancorata a principi indicativi meglio definiti, che individuino nella "necessarietà assoluta" l'ascolto della presunta persona offesa.

Con riferimento, invece, agli aumenti di pena previsti dalla proposta 1403 Ascari potrebbero non costituire deterrenti, come non lo sono stati gli aumenti di pena già approvati per altri reati (vedasi furto in abitazione).

Dubbi sorgono sulla modifica dell'art 308 cpp secondo la quale le misure cautelari perderebbero efficacia con la sentenza non più soggetta a impugnazione, salva ipotesi di revoca per accertata cessazione delle esigenze cautelari e non è comprensibile l'eventuale opposizione della persona offesa alla revoca della misura cautelare, quando detta misura è stata richiesta dal pm per accertata cessazione delle esigenze cautelari; infatti, detta previsione lede la posizione dell'imputato che si vedrebbe sottoposto a misure cautelari anche quando le esigenze cautelari sono cessate.

In tale ultimo senso, appare opportuno fare un richiamo ai principi del codice di rito, nel senso che la necessità di normare con maggiore incisività la violenza di genere, non può postulare lo stravolgimento dei principi cautelari, che essendo antecedenti ad un processo che accerti le effettive responsabilità, non può e non deve sottacere le garanzie difensive costituzionalmente garantite.

Con riferimento alla trasmissione degli atti del processo penale nel procedimento di separazione o divorzio, in relazione all'affido condiviso e alla tutela dei minori, della Proposta di legge Ascari, di certo è positiva, salvo ad individuare i criteri valutativi del giudice in quella sede, che a processo penale non ancora concluso, non possono essere presi da soli come indicativi ed esaustivi di una decisione avulsa dal procedimento penale in corso.

Ciò comporterebbe un'anticipazione del giudizio di colpevolezza ad istruttoria dibattimentale non ancora conclusa, e che comprimerebbe i diritti dell'imputato, che in quanto tale è presunto innocente.

Positiva la valutazione circa l'arresto differito in relazione alla messa in sicurezza della vittima, purché anche in questo caso si vada ad individuare dei principi generali a cui ancorare tale necessità, onde evitare un agire indiscriminato per ragioni di opportunità date, spesso, dai sovraccarichi di lavoro delle Procure che potrebbe indurle ad un agire preventivo nel tentativo di prendere tempo e reperire risorse per l'espletamento delle indagini valutative.

Positiva anche la modifica dell'articolo 572 cp sulla circostanza aggravante speciale del reato nel caso in cui il fatto sia commesso alla presenza di un minore, volto ad attribuire la qualità di persona offesa del reato anche al minore che assiste alle violenze commesse in danno di uno dei genitori, e ciò soprattutto nell'ottica di una maggior tutela dei minori spesso testimoni di fatti aberranti, che inevitabilmente influenzeranno il loro futuro, mortificandone una crescita sana e serena.

La specifica introduzione della fattispecie di lesioni permanenti al viso, è assolutamente condivisibile ed auspicabile, e altrettanto adeguata è da ritenersi la pena, al fine di una

concreta repressione dei reati di genere, che non si limiti a prendere in esame solo ed esclusivamente le fattispecie sino ad ora individuate come tali, ma che le estenda anche al riconoscimento della dignità della persona umana nella sua interezza.

Per quanto concerne, infine, l'istituzione di sezioni specializzate in tema di violenza di genere, si è piuttosto scettici in tal senso, sull'assunto che si potrebbe correre il rischio di dare la possibilità dell'instaurazione di procedimenti che per il semplice fatto di essere finiti dinanzi a queste sezioni partono dalla colpevolezza a prescindere da tutto dell'indagato e dell'imputato.

L'ufficio di GIP e GUP, infatti, non sembra necessitare di magistratura specializzata in tal senso, attenendo le loro funzioni a quelle tipiche della magistratura e che non possono esulare da una genericità che ne garantisca la terzietà, mentre al contrario, potrebbe, invece, essere utile prevedere di individuare sostituti procuratori specializzati in tale ambito, e che siano formati anche nell'ottica di quella parte di riforma che prevede l'audizione della vittima.

In conclusione, dunque, pur consapevole della non esaustività della presente relazione, l'AIGA del dar atto della impostazione positiva delle proposte, se pur con le criticità evidenziate, auspica che il testo definitivo che verrà portato all'attenzione del parlamento, intenda anche individuare le necessarie risorse finanziarie tese ad annichilire attraverso la formazione e l'informazione quel retaggio che porta con se status e modi scarsamente evoluti, che elimini un pensiero non moderno, non evoluto, non dinamico e che porti ed accompagni la società ad un riconoscimento imprescindibile della dignità umana, qualunque essa sia, scevra da dogmatismi, perché le reprimende penali, spesso di dubbia esecuzione, scarsa applicabilità e discutibile validità, sono gli strumenti di cui disponiamo attualmente, e che non sono sufficienti

A domanda rispondiamo. Applichiamo una regola. Una regola generale. Una risposta banale ad una statistica ricorrente. L'azione dovrebbe essere locale. Territoriale. Domestica. Culturale. Dovremmo operare sulla cultura, incidere su essa, batterci per essa, trasformando la funzione dello Stato da giustiziere a quello di educatore, guidando al rispetto ed assurgendo ad esso, attraverso l'educazione e la formazione al rispetto per la persona.